



Ferrovieri



COMUNICATO AI LAVORATORI

FINALMENTE LE REGOLE VINCONO SULLE INTERPRETAZIONI!

Tra gli assiomi matematici vige una regola: una condizione è VERA solo quando TUTTE le condizioni che concorrono alla definizione della condizione generale risultano vere.

Dopo una lunga attesa, si è giunti in sede arbitrale alla definizione di una sanzione disciplinare comminata in modo assolutamente iniquo, dettata da una libera e restrittiva interpretazione non solo delle regole scritte, ma anche delle indicazioni a latere sull'argomento, promulgate dall'azienda.

Nel caso specifico, il fatto riguarda una sanzione amministrativa comminata a bordo treno per mancata convalida di un titolo di viaggio (**dove, fra le altre, era espressamente richiesta in calce dal biglietto stesso**). A parere dell'azienda, tale regolarizzazione risultava non solo errata secondo regolamento e indicazioni aziendali, ma anche pretestuosa, finalizzata a ottenere un illecito guadagno da parte dell'agente che ha operato la sanzione.

Il titolo di viaggio in questione, a parere sindacale e in ragione del regolamento, era chiaramente definito come **INTEGRATO** e, pertanto, un unico biglietto che descrive un servizio di trasporto operato da più vettori o compagnie (Trenitalia, Tper, Trenord, aziende di trasporto su gomma — es. i Link).

Basandosi unicamente su una e-mail della Linea Qualità del Bordo, nella quale era riportata l'indicazione «I BIGLIETTI PER TRENI CONTINGENTATI (...) NON NECESSITANO DI CONVALIDA», e rilevando che nel titolo di viaggio oggetto della sanzione erano descritti alcuni treni, fra cui quello sul quale era stata effettuata la regolarizzazione, l'azienda ha ritenuto di dover comminare una sanzione esemplare con giorni di sospensione, per la presunta disattenzione non già delle **CGT (Condizioni Generali di Trasporto)**, bensì dell'indicazione contenuta nella e-mail della Linea Qualità.

Considerato che nelle **CGT (Parte III, art. 4.2)** ai titoli di viaggio **INTEGRATI** non può essere applicato il contingentamento — e quindi, per tali biglietti, decade in toto l'indicazione aziendale — in sede arbitrale l'analisi del titolo di viaggio, che ricordiamo essere un **CONTRATTO DI TRASPORTO** contenente in sintesi le regole cui l'acquirente si assoggetta al momento

dell'acquisto, nella sua forma scritta e nella sostanza, ha confermato il **corretto agire** dell'agente di controllo di fronte a una chiara violazione delle regole da parte del viaggiatore.

A poco è valsa la tesi aziendale secondo cui si trattasse di un biglietto **CUMULATIVO** (ossia un unico titolo che descrive un servizio complesso operato però sempre dallo stesso vettore). Per tale tipologia, a prescindere dall'interpretazione aziendale, esistono comunque servizi **non completamente descritti** da treni contingentati e, per essi, sul biglietto stesso — in perfetto accordo con le CGT — è chiaramente espressa la **necessità di convalida prima della partenza**, indipendentemente dal fatto che il viaggiatore si trovi o meno su uno dei treni "prenotati" riportati sul biglietto.

In entrambi i casi, dunque, la condizione posta dall'**INDICAZIONE AZIENDALE** promulgata via e-mail non trova soddisfazione né a rigor di lettura del testo in italiano corrente, né secondo il semplice assioma matematico richiamato in apertura.

Tale indicazione trova invece piena applicazione — ed è in perfetto accordo con le CGT — **per i titoli di viaggio SINGOLI e per i CUMULATIVI** in cui il viaggio sia **interamente** descritto da treni contingentati. Tant'è vero che su detti biglietti, anche in fase di stampa, **non compare alcun riferimento** alla necessità di convalida.

Ribadiamo, infine, che — pur nella necessità di rispettare leggi, regolamenti e indicazioni aziendali, purché non lesivi dei diritti dei lavoratori e dei viaggiatori — siamo in presenza di norme che prevedono l'interazione di più soggetti che, giuridicamente, **non** sottostanno tutti alla giurisdizione aziendale (si vedano i viaggiatori, la figura di Pubblico Ufficiale di chi opera il controllo, le compagnie di assicurazione del trasporto). **Pertanto**, dette norme e indicazioni devono necessariamente rispettare un principio di **coerenza e chiarezza** che costituisca base comune di interazione fra questi soggetti, evitando di indurre in errore sia chi viaggia sia chi lavora operando i controlli e vigilando — a beneficio dell'azienda e della comunità — sul rispetto delle regole.

Assunta pertanto l'assoluta buona fede di chi ha operato il controllo e, su suggerimento dell'arbitro dell'Istituto Territoriale del Lavoro, la necessità di acquisire maggiori informazioni in caso di dubbi, la sanzione è stata **derubricata** da "**GIORNI DI SOSPENSIONE**" a **RICHiamo scritto**, anche a fronte di una nostra richiesta di annullamento totale della sanzione. Riteniamo infatti che la professionalità dell'operatrice sia stata impeccabile e che, in questo tipo di attività, avere dubbi

sia più che legittimo, ma non possa costituire **modus operandi**, a discapito di una necessaria competenza che deve far parte del bagaglio di conoscenze e della capacità di applicare le regole propria di tutto il personale di **Front Line**.

Purtroppo, come spesso accade in questi frangenti, ci si trova di fronte a un'azienda che eleva un gran numero di contestazioni talvolta fortemente opinabili e ingiustificate, esaspera le sanzioni disciplinari e, nonostante in sede arbitrale esterna — come in questo caso — venga formalmente riconosciuta la ragione delle istanze sindacali e il corretto agire dei lavoratori, si riscontra una tendenza a **conciliare** le posizioni piuttosto che **annullare completamente** le contestazioni.

UGL Ferrovieri rivendica il **RISPETTO DEL LAVORO E DEI LAVORATORI**, evitando la strumentalizzazione di regole e indicazioni aziendali con il solo scopo di governare con il pugno di ferro i processi produttivi normati dall'azienda stessa, a discapito dei propri dipendenti, della cultura della comunità ferroviaria — storicamente anima di un sano confronto fra azienda e lavoratori — e, sempre più spesso, a favore di un effimero concetto di “**ATTENZIONE COMMERCIALE**”, sovente in contrasto con la normativa che la stessa azienda dichiara di adottare nel servizio offerto al pubblico.

Esisteva un tempo in cui l'azienda si faceva promotrice della cultura del confronto all'interno della comunità del lavoro, dove un presunto errore imputabile a chi lavorava veniva utilizzato come spunto di riflessione e occasione di cambiamento, volto a migliorare le cose. Oggi questa cultura si è persa, lasciando spazio a un sistema sanzionatorio che non ha altro scopo se non quello meramente punitivo e vessatorio, nel quale le ragioni del lavoratore, anche quando **chiaramente** nel giusto, non vengono minimamente considerate.

Tale agire non è degno della **comunità dei Ferrovieri**, né degli ideali che hanno da sempre ispirato storicamente il **Gruppo FS**, né del **codice etico** che la stessa azienda si vanta di adottare, ma che sembra funzionare solo a **senso unico**.

Roma 30 Ottobre 2025

La Segreteria Nazionale